

**BREVI CENNI SULLA RESPONSABILITÀ
DEGLI AMMINISTRATORI PUBBLICI
(DEGLI ENTI LOCALI).**

DOTT. BRUNO PROTA,
PRESIDENTE ONORARIO DELLA CORTE DEI CONTI

In questo ambito, diciamo così, negativo o quanto meno non del tutto roseo, si inserisce anche l'argomento che tratterò oggi e cioè quello della responsabilità degli amministratori degli enti locali, sperando, peraltro, di fornire un quadro sintetico ma sufficientemente chiaro in una materia estremamente ampia e complessa.

Gli amministratori degli enti locali possono andare incontro a tre tipi di responsabilità, una penale (di cui non tratterò, esorbitando il tema dalle mie competenze) e due patrimoniali. Le due forme di responsabilità patrimoniale sono:

- 1) la responsabilità civile verso terzi;**
- 2) la responsabilità amministrativa o erariale verso l'ente locale (di appartenenza o meno)**

La responsabilità civile è sostanzialmente quella ordinaria disciplinata dal codice civile (art. 2043, responsabilità extra contrattuale) e riguarda i danni che la P.A. può arrecare a terzi con cui entra in contatto nell'esercizio di funzioni pubbliche.

E' regolata dall'art. 28 della Costituzione che stabilisce che i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono

direttamente responsabili di danni arrecati a terzi. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato o agli enti pubblici.

La disposizione è stata intesa come affermatrice di una responsabilità solidale del dipendente e dell'ente pubblico, di modo che il terzo danneggiato può rivolgersi per il risarcimento indifferentemente o cumulativamente ai due responsabili.

Nella pratica, il privato si rivolge quasi sempre, solo o in via principale, alla P.A. in quanto ritiene, giustamente, che sia più facile (soprattutto per somme ingenti) ottenere da questa piuttosto che dal dipendente pubblico il risarcimento del danno.

Qualora la P.A. venga condannata e paghi l'intera somma può innescarsi, ad iniziativa del Procuratore regionale della Corte dei conti, un procedimento per così dire di rivalsa, diretto a far conseguire alla P.A., a sua volta danneggiata dalla condanna, la somma che ha dovuto sborsare per il comportamento illecito del suo amministratore o dipendente.

Stiamo, qui, già trattando il secondo tipo di responsabilità che l'amministratore può assumere cioè quella erariale, riguardante i danni che il soggetto agente può procurare all'amministrazione di appartenenza o ad altra amministrazione.

La responsabilità erariale può, a sua volta, assumere due forme: la responsabilità indiretta (quella appena descritta) conseguente alla condanna della P.A. a risarcire danni a terzi, e la responsabilità diretta quella cioè in cui dal comportamento dell'agente derivino conseguenze dannose direttamente all'amministrazione.

La responsabilità erariale degli amministratori e dipendenti degli enti locali è regolata dalle norme stabilite per i dipendenti statali e in particolare dagli artt. 82 e 83 della legge di contabilità di Stato del 1923 n. 2440, dall'art. 52 T.U. delle leggi sulla Corte dei conti del 1934 e dagli artt. 18 e segg. del T.U. sugli impiegati dello Stato n. 3 del 1957, oltre che da un certo numero di norme speciali che si sono aggiunte nel tempo.

In base a tali disposizioni l'impiegato (o amministratore) che con azione o omissione, per colpa grave, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato (o all'ente pubblico) è tenuto a risarcirlo.

2- DISSESTO FINANZIARIO

Secondo l'art. 248, co. 5 del TUEL "gli amministratori degli enti locali che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in

primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile”.

Il consigliere di opposizione: cause di responsabilità civile.

I consiglieri di opposizione hanno responsabilità per le delibere in cui si siano astenuti?

E' frequente che i consiglieri di opposizione si astengano nelle votazioni proposte dal presidente del Consiglio Comunale. Spesso perchè pensano che così facendo non subiranno le conseguenze delle eventuali cause che i cittadini.

Vediamo quali sono le funzioni attribuite dal t.u. 267/00 ai consiglieri di opposizione, e quali le forme eventuali di responsabilità cui essi possono incorrere.

L'art. 127 del t.u. prevede al comma 1 sotto la voce “ controllo eventuale “ che le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri

provinciali, o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse

riguardano : (1) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; (2) dotazioni organiche e relative variazioni; (3) assunzioni del personale.

Un tanto per evidenziare come anche i consiglieri delegati al controllo, sono ed hanno un ruolo rilevante nella funzionalità della macchina amministrativa, un'aspetto spesso trascurato sia da chi è stato delegato ad esercitare tale funzione sia dalla dottrina che raramente ha sentenziato forme di responsabilità "omissiva" nei confronti di quegli amministratori delegati a fare sì che la maggioranza di governo rispetti la prassi e la normativa giuridica esistente.

MO I consiglieri di opposizione potrebbero li potremmo definire stante le funzioni che il legislatore ha loro delegato, consiglieri per la legittimità degli atti, considerato che è stata sostanzialmente ridotta al minimo negli enti locali, la funzione amministrativa dei gruppi di opposizione, i quali potrebbero trovare una loro ragion d'essere nella rimodulazione tecnica della loro funzione.

Tanto premesso ci consente di affermare che anche i consiglieri comunali o provinciali di opposizione potrebbero incorrere in forme indirette di responsabilità civile qualora omettano di intervenire su questioni ed atti di pubblico interesse, si pensi all'adozione di un piano

particolareggiato o all'approvazione di piano di lottizzazione una sua variante che sia di interesse pubblico, che venga approvato, in consiglio comunale, anche con il voto favorevole o di mera astensione, la cui presenza però in caso di astensione abbia comportato, la legalità della seduta, dei componenti dell'opposizione.

I cittadini lesi dall'atto della P.A. potranno chiedere i danni cagionati dall'atto prodotto, oltre agli amministratori che hanno dato il loro assenso anche a coloro i quali con un mero voto di astensione, senza esprimere alcuna volontà esplicita nell'adozione dell'atto, è da ritenersi presente una volontà di dare validità alla seduta, qualora la semplice presenza in aula abbia comportato la validità dell'atto medesimo per il raggiungimento del numero legale per proseguire i lavori assembleari.

È dunque evidente, come le forme di responsabilità dei consiglieri di opposizione, possono derivare da una loro omissione, nel controllare l'attività amministrativa posta in essere dalla maggioranza di governo, un comportamento omissivo, che può essere lesivo di interessi altrui.

In conclusione possiamo affermare che viste le competenze e le forme di controllo delegate dalla legge ai consiglieri di opposizione, essi oltre ad avere forme dirette di responsabilità politica sull'operato della compagine di governo, hanno anche una forma di responsabilità prettamente giuridica che deriva loro, dai compiti assegnati ed indicati dalla normativa vigente.